

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA
INFORMATIVO DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE**

TITOLO I

MISURE GENERALI PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso della rete informatica e telematica del Comune di Ponte di Piave e dei servizi che, tramite la rete stessa, è possibile ricevere o offrire.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI - DIRITTI E RESPONSABILITÀ

1. Il Comune di Ponte di Piave promuove l'utilizzo della rete quale strumento utile per perseguire le proprie finalità. Gli utenti manifestano liberamente il proprio pensiero nel rispetto dei diritti degli altri utenti e di terzi, nel rispetto dell'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche, in osservanza delle leggi, norme e obblighi contrattuali.

Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, gli utenti si impegnano ad agire con responsabilità e a non commettere abusi aderendo a un principio di autodisciplina.

2. Le dotazioni informatiche (p.c., notebook, tablet, smartphone, ecc.) affidate al Dipendente sono uno strumento di lavoro. Ogni utilizzo non inerente all'attività lavorativa non è consentito, fatto salvo i casi disciplinati in questo regolamento, in quanto può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza.

3. Le dotazioni informatiche vengono consegnate complete di quanto necessario per svolgere le proprie funzioni, pertanto è vietato modificarne la configurazione.

I softwares installati sono quelli richiesti dalle specifiche attività lavorative dell'operatore. E' pertanto proibito installare autonomamente qualsiasi programma, senza l'autorizzazione del Responsabile del sistema informatico.

4. Ogni utente è responsabile dei dati memorizzati nella propria dotazione informatica. Per questo motivo è tenuto ad effettuare la copia di questi dati secondo le indicazioni fornite dall'amministratore del sistema o dal competente Responsabile di Area.

5. Qualsiasi dotazione informatica deve essere spenta alla fine della giornata lavorativa o in caso di assenze prolungate, fatto salvo i casi in cui, dietro comunicazione degli addetti del sistema informatico, vada lasciata accesa per eseguire manutenzioni o programmi per la rilevazione di virus o codici malevoli.

6. Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto qualunque file che non sia legato all'attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità. Su queste unità, vengono svolte regolari attività di controllo, amministrazione e backup di dati.

7. Il Titolare della gestione dei dati può in qualunque momento, anche attraverso suoi incaricati, procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosa per la sicurezza, da qualsiasi dotazione informatica.

8. Costituisce buona regola la periodica (almeno ogni mese) pulizia degli archivi, con cancellazione dei file obsoleti o inutili. Particolare attenzione deve essere prestata alla duplicazione dei dati. E' infatti assolutamente da evitare un'archiviazione ridondante.

9. Tutti i supporti magnetici e rimovibili riutilizzabili (dischetti, cassette, dischi Usb, memory card, ecc.) contenenti dati personali devono essere trattati con particolare cautela, onde evitare che il loro contenuto possa essere recuperato. Prima di memorizzare dei dati personali su supporti rimovibili che verranno successivamente utilizzati esternamente all'Ente, gli stessi dovranno essere formattati.
10. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili devono essere custoditi in archivi chiusi a chiave.
11. I dati sensibili non più utilizzati memorizzati su supporti rimovibili devono essere resi non leggibili e tecnicamente non ricostruibili attraverso un'opportuna procedura di cancellazione.
12. Il dipendente si assume la responsabilità delle attività svolte attraverso la rete informatica. In particolare la produzione di nuovi contenuti deve sempre essere svolta seguendo le procedure corrette che consentano associare i file al Comune di Ponte di Piave. Le attività di copia e/o utilizzo di file provenienti da altri soggetti sono ammesse esclusivamente con l'autorizzazione di detti soggetti.
13. Per garantire l'osservanza delle indicazioni del presente articolo l'Amministratore di Sistema può proporre al Titolare del trattamento l'adozione di appositi regolamenti di carattere operativo che gli utenti si impegnano ad osservare.

ART. 3 - UTILIZZO DI DOTAZIONI INFORMATICHE PORTATILI

1. L'utente è responsabile delle dotazioni informatiche portatili, quali notebook, tablet, smartphone, ecc., assegnategli e deve custodirle con diligenza sia durante gli spostamenti sia durante l'utilizzo nel luogo di lavoro.
2. Alle dotazioni informatiche portatili si applicano le regole di utilizzo previste per i normali Pc connessi in rete, con particolare attenzione alla rimozione di eventuali file elaborati sullo stesso prima della riconsegna.
3. Alle dotazioni informatiche portatili utilizzati all'esterno, in caso di allontanamento, devono essere custoditi in un luogo protetto.

ART. 4 - UTILIZZO DI FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI DI RETE

1. E' cura del personale effettuare la stampa dei dati solo se strettamente necessaria e di ritirarla prontamente dai vassoi delle stampanti (soprattutto per le stampanti di rete siti in luoghi facilmente accessibili al pubblico). E' buona regola evitare di stampare documenti o file non adatti (molto lunghi o non supportati) su stampanti comuni. In caso di necessità la stampa in corso può essere cancellata.

ART. 5 - ABUSI E ATTIVITÀ VIETATE

1. Si intende con abuso qualsiasi violazione del presente regolamento e di altre norme civili, penali e amministrative che disciplinano le attività e i servizi svolti sulla rete e di condotta personale.
2. E' vietato ogni tipo di abuso. In particolare è vietato:
- Usare la rete in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento.
 - Usare la rete in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative.
 - Utilizzare la rete aziendale e quella internet per scopi incompatibili con l'attività istituzionale del Comune, fermi restando i casi successivamente disciplinati.
 - Utilizzare codici di accesso non propri.
 - Cedere a terzi i propri codici di accesso al sistema.
 - Conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne o esterne.

- Agire con attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete e ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per altri utenti.
- Agire con attività che distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori).
- Fare o permettere ad altri trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, basi dati, ecc..)
- Installare, eseguire o diffondere su qualunque dotazione informatica e sulla rete, programmi destinati a danneggiare o sovraccaricare i sistemi o la rete; come a titolo esemplificativo virus, cavalli di troia, worms, spamming della posta elettronica, programmi di file sharing.
- Installare o eseguire programmi software non autorizzati e non compatibili con le attività istituzionali.
- Cancellare, disinstallare, copiare, o asportare programmi software per scopi personali.
- Installare componenti hardware non compatibili con le attività istituzionali
- Rimuovere, danneggiare o asportare componenti hardware.
- Utilizzare la posta elettronica inviando e ricevendo materiale che violi le leggi.
- Accedere direttamente ad internet mediante strumenti non autorizzati.
- Connettersi ad altre reti, pubbliche o private, senza autorizzazione.
- Leggere, copiare o cancellare files e software di altri utenti, senza averne l'autorizzazione esplicita.
- Usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi.
- Inserire o cambiare password del bios, se non dopo averla espressamente comunicata all'Amministratore di sistema e essere stati espressamente autorizzati.
- Abbandonare il posto di lavoro lasciandolo collegato alla rete.

ART. 6 - ATTIVITÀ CONSENTITE ALL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA

1. Nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori, è' consentito all'Amministratore di sistema:

- monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete (sia intranet che internet), delle dotazioni informatiche e degli applicativi;
- creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque parola chiave;
- Rimuovere programmi software e componenti hardware.

2. L'Amministratore di sistema può accedere alla casella di posta elettronica del personale non più in SERVIZIO e/o degli amministratori non più in carica, per salvare eventuali mail di interesse per l'ente, prima di disattivare definitivamente la casella stessa. Sarà cura degli interessati eliminare eventuali mail o farne copia di backup, prima della cessazione del rapporto di lavoro o di mandato.

ART. 7 - SOGGETTI CHE POSSONO AVERE ACCESSO ALLA RETE

1. Hanno la possibilità di accedere al sistema informatico del Comune di Ponte di Piave il Segretario Comunale, i dipendenti, le ditte fornitrici di software per motivi di manutenzione e limitatamente alle applicazioni di loro competenza, i collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nelle attività istituzionali limitatamente al periodo di collaborazione.

2. Per fini istituzionali hanno la possibilità di accedere al sistema informatico il Sindaco, nonché gli Assessori e gli altri amministratori, a ciò autorizzati dal Sindaco medesimo.

3. L'accesso alla rete è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle attrezzature.

4. L'Amministratore di sistema può regolamentare l'accesso alla rete di determinate categorie di utenti, quando questo è richiesto per ragioni tecniche.
5. Per consentire l'obiettivo di assicurare la sicurezza e il miglior funzionamento delle risorse disponibili, l'Amministratore di Sistema può proporre al Titolare del trattamento l'adozione di appositi regolamenti di carattere operativo che gli utenti si impegnano ad osservare.
6. L'accesso agli applicativi è consentito agli utenti che, per motivi di servizio, ne devono fare uso.

ART. 8 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE E AGLI APPLICATIVI

1. L'accesso alla rete viene consentito attraverso l'assegnazione di un Codice Utente ed una password univoci per ogni utente. L'accesso agli applicativi gestionali viene consentito attraverso un ulteriore codice utente e password. Qualsiasi accesso alla rete a agli applicativi viene pertanto associato ad una persona fisica cui imputare le attività svolte utilizzando il codice utente.
2. L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi si assume la totale responsabilità delle attività svolte tramite la rete.
3. L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi è tenuto ad osservare il presente regolamento e le altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono via rete ed è tenuto a non commettere abusi e a non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi.
4. Al primo collegamento alla rete e agli applicativi, l'utente deve modificare la password (parola chiave) comunicatagli dall'Amministratore di Sistema e deve rispettare le seguenti norme:
 - Al primo accesso la parola chiave ottenuta dal Custode delle password deve essere cambiata.
 - La parola chiave è segreta e non deve essere comunicata ad altri.
 - La parola chiave va custodita con diligenza e riservatezza, in quanto stabilisce un rapporto biunivoco, che permette di responsabilizzare l'incarico stesso.
 - La parola chiave deve essere costituita da una sequenza minima di otto caratteri alfanumerici e non deve essere facilmente individuabile, in particolare:
 - Non deve contenere nomi comuni
 - Non deve contenere nomi di persona
 - Deve comprendere almeno 3 fra questi 4 set di caratteri:
 - Lettere Maiuscole
 - Lettere Minuscole
 - Numeri
 - Simboli (;,,:-!"£\$%&='?^_+*)
 - Deve essere diversa dallo User-Id
 - Non deve essere riconducibile all'incarico
 - La durata della parola chiave può variare da tre a sei mesi a seconda della criticità del sistema.
 - L'utente deve sostituire la parola chiave, nel caso ne accertasse la perdita o ne verificasse una rivelazione surrettizia, come in caso di rivelazione volontaria per specifici motivi.

TITOLO II

MISURE PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA E DELLA RETE INTERNET

ART. 9 - INTERNET: LA NAVIGAZIONE WEB

1. Il Comune di Ponte di Piave, datore di lavoro, può individuare categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa. I siti considerati incoerenti con la prestazione lavorativa potranno essere inseriti, ove possibile, in una black list, e quindi non consultabili. La suddetta black list è conservata in forma digitale e/o cartacea dall'amministratore di sistema e dagli organi di vertice del Comune di Ponte di Piave, intendendosi per tali il Segretario Comunale, il Responsabile dell'Area a cui compete la gestione del sistema informativo aziendale ed il Sindaco.

2. Sono comunque da considerarsi non attinenti alla prestazione lavorativa e ne è pertanto vietata la consultazione, salvo specifiche e giustificate deroghe del Responsabile del sistema informativo o del singolo Responsabile del Servizio, i siti internet inerenti le seguenti materie o che permettono le seguenti attività:

- Pornografia/Estremo/Nudi/Abbigliamento provocante/Materiale sessuale;
- Alcool/Droghe;
- Violenza/Profanity/Contenuto macabro/Razzismo;
- Armi;
- Anonimizzatori / Utilità di anonimizzazione;
- Giochi d'azzardo/Giochi;
- Internet Radio/TV;
- Chat (escluse quelle che consentono l'interscambio di informazioni con altri utenti, dipendenti e/o enti)
- Download di supporti/Siti dannosi/Condivisione di P2P e file/Supporti di streaming
- Spyware/Phishing/Inserimento illecito nei sistemi

Altre categorie e tipologie di siti considerati incoerenti potranno essere individuate successivamente senza la necessità di modificare il presente regolamento

3. Qualora, tali sistemi di filtraggio impediscano l'utilizzo di siti o risorse utili all'attività lavorativa, il dipendente interessato deve inviare segnalazione scritta al CED.

4. Il Comune di Ponte di Piave può configurare sistemi o utilizzare filtri che prevenivano determinate operazioni – reputate incoerenti con l'attività lavorativa – quali l'upload e/o il download di file o software aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato);

5. Non è consentito il download di software o di file musicali che non sia previamente autorizzato dai Responsabili di Area, in accordo con l'amministratore di sistema.

6. I dati registrati nei log relativi alla navigazione internet dalle dotazioni informatiche collegate alla rete comunale sono:

- *Indirizzo IP dello strumento che si collega ad internet;*
- *Indirizzo internet del server a cui ci si collega;*
- *Data e ora di inizio collegamento;*
- *Indirizzo internet completo a cui ci si collega (URL);*
- *Porta dello strumento di collegamento;*

- *Nome utente che si collega*
- *I contenuti delle pagine visualizzate non sono memorizzati.*

ART. 10 - POSTA ELETTRONICA

1. L'indirizzo di posta elettronica con dominio @pontedi piave.com è strumento di lavoro ed un bene messo a disposizione dell'utente per soli fini lavorativi. Le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse.
2. E' buona norma evitare l'invio e la ricezione di messaggi personali dalla casella di posta elettronica assegnata dal Comune, salvo diversa ed esplicita autorizzazione.
3. La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e soprattutto allegati ingombranti.
4. Messaggi di posta elettronica di provenienza non nota o palesemente provenienti da "spamming" devono essere immediatamente cancellati senza essere prima aperti.
5. E' obbligatorio controllare i file attachment di posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web o Ftp non conosciuti).
6. E' buona norma limitare lo scambio di dati sensibili, giudiziari, sanitari attraverso la posta elettronica. Qualora ciò si rendesse necessario, dovranno essere osservate le seguenti cautele:
 - verificare l'indirizzo di posta elettronica del destinatario;
 - non inserire dati sensibili nel testo del messaggio, body part del messaggio;
 - inviare i dati sensibili come allegato del messaggio di posta elettronica che dovrà essere protetto con modalità idonee ad impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse da parte di soggetti diversi da quello cui sono destinati, che potranno consistere in una password per l'apertura del file o in una chiave crittografica rese note agli interessati tramite canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per la spedizione dell'allegato.
7. Per l'uso della posta elettronica non certificata nell'iter amministrativo si rimanda al regolamento del protocollo informatico.
Nello scambio di comunicazioni istituzionali è obbligatorio l'utilizzo della posta elettronica certificata.
8. A ciascun lavoratore abilitato all'utilizzo della posta elettronica o all'accesso ad internet, saranno consentiti utilizzi a fini personali, esclusivamente dalla propria postazione, fuori dall'orario di lavoro o durante le pause, ed in ogni caso facendone un uso moderato nel tempo.

ART. 11 – CONTROLLI

1. Nell'effettuare controlli sull'uso degli strumenti elettronici il Comune evita un'interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali di lavoratori, come pure di soggetti esterni che ricevono o inviano comunicazioni elettroniche di natura personale o privata.
2. L'eventuale controllo è lecito solo se sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza.
3. Nel caso in cui un evento dannoso o una situazione di pericolo non sia stato impedito con preventivi accorgimenti tecnici, il datore di lavoro può adottare eventuali misure che consentano la verifica di comportamenti anomali. Sarà preferito un controllo preliminare su dati aggregati, riferiti all'intera struttura lavorativa o a sue aree.
4. Il controllo anonimo si concluderà con un avviso generalizzato relativo ad un rilevato utilizzo anomalo degli strumenti aziendali e con l'invito ad attenersi scrupolosamente a compiti assegnati e istruzioni impartite. L'avviso potrà essere circoscritto a dipendenti afferenti all'area o settore in cui è stata rilevata l'anomalia. In assenza di successive anomalie non è di regola giustificato effettuare controlli su base individuale.
5. Non sono consentiti controlli prolungati, costanti o indiscriminati.

ART. 12 – CONSERVAZIONE

1. I sistemi software sono programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati personali relativi agli accessi ad Internet e al traffico telematico, la cui conservazione non sia necessaria.

2. In assenza di particolari esigenze tecniche o di sicurezza, la conservazione temporanea dei dati relativi all'uso degli strumenti elettronici deve essere giustificata da una finalità specifica e comprovata e limitata al tempo necessario e comunque nel rispetto delle indicazioni del Garante per la privacy.

3. L'eventuale ed eccezionale prolungamento dei tempi di conservazione potrà aver luogo solo in relazione:

- ad esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari;
- all'indispensabilità del dato rispetto all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- all'obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria o norma di legge.

In questi casi, il trattamento dei dati personali, tenendo conto, con riguardo ai dati sensibili, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali adottate dal Garante, dovrà essere limitato alle sole informazioni indispensabili per perseguire finalità preventivamente determinate ed essere effettuato con logiche e forme di organizzazione strettamente correlate agli obblighi, compiti e finalità già esplicitati.

4. I dati integrali della navigazione internet sono conservati nei server del Comune di Ponte di Piave. I dati vengono conservati per almeno due anni salvo diverso limite imposto da norme di legge, o necessario per l'attuazione di provvedimenti disciplinari. Tali dati sono accessibili al Titolare del trattamento individuato nel DPS, al Segretario Comunale e agli addetti del sistema informatico.

5. L'accesso ai dati dei log, può essere fatto in forma graduale, in modo da considerarli in prima analisi in forma complessiva ed anonima, cioè non direttamente riconducibili ad un utente, salvo per gli utenti che si collegano direttamente ad internet bypassando il proxy server. Tali persone sono o gli addetti del sistema informatico quando devono diagnosticare problemi di rete o per motivi tecnici o gli utilizzatori delle dotazioni informatiche espressamente autorizzati per particolari motivi tecnici.

ART. 13 - APPARECCHIATURE PREORDINATE AL CONTROLLO A DISTANZA

1. Il datore di lavoro può riservarsi di controllare (direttamente o attraverso la propria struttura o incaricati esterni all'uopo autorizzati) l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ.).

2. Nell'esercizio di tale prerogativa occorre rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, in particolare per ciò che attiene al divieto di installare "apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" (art. 4, primo comma, l. n. 300/1970), tra cui sono certamente comprese strumentazioni hardware e software mirate al controllo dell'utente di un sistema di comunicazione elettronica.

3. E' vietato il trattamento di dati personali mediante sistemi hardware e software che mirano al controllo a distanza di lavoratori svolti in particolare mediante:

a) la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail;

- b) la riproduzione e l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore;
 - c) la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo;
 - d) l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso;
4. Il controllo a distanza vietato dalla legge riguarda l'attività lavorativa in senso stretto e altre condotte personali poste in essere nel luogo di lavoro. A parte eventuali responsabilità civili e penali, i dati trattati illecitamente non sono utilizzabili (art. 11, comma 2, del Codice).

ART. 14 - PROGRAMMI CHE CONSENTONO CONTROLLI "INDIRETTI"

1. Il datore di lavoro, utilizzando sistemi informativi per esigenze produttive o organizzative (ad es., per rilevare anomalie o per manutenzioni) o, comunque, quando gli stessi si rivelano necessari per la sicurezza sul lavoro, può avvalersi legittimamente, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori ,art. 4, comma 2, di sistemi che consentono indirettamente un controllo a distanza (c.d. controllo preterintenzionale) e determinano un trattamento di dati personali riferiti o riferibili ai lavoratori.

ART. 15 - SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL SISTEMA INFORMATICO.

1. Nel sistema informatico del Comune di Ponte di Piave, sono presenti i seguenti servizi che possono dare informazioni sulle attività svolte dagli utenti nella rete, sia essa intranet o internet ;
- Firewall.
 - Filtro e registrazione di accesso ad internet e sistema per il blocco dei tentativi di intrusione dall'esterno. (E' presente un archivio dove viene registrato tutto il traffico tra la rete intranet ed internet)
 - Log del server di Dominio.
 - Archiviazione degli accessi al sistema informatico e registrazione attività sulla rete intranet.
 - Log dell'amministratore di sistema
 - Archiviazione dei log dell'Amministratore di sistema la cui conservazione è affidata ad una ditta esterna.

ART. 16 - PERMESSI DI ACCESSO AI LOG

1. Le informazioni di cui sopra possono essere visionate dalle autorità competenti in caso di indagini.
2. Le stesse informazioni sono potenzialmente visibili all'amministratore di sistema, il quale, per garantire sia la privacy degli utilizzatori, sia il corretto funzionamento del sistema ed un certo livello di sicurezza, può visionare:
 - α. Log del Firewall.
 - β. Log del server di Dominio.

Gli accessi dell'amministratore di sistema alla rete sono registrati e non modificabili dallo stesso.

ART. 17 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Il controllo sull'attuazione del presente regolamento è assicurato dai Responsabili di Posizione Organizzativa i quali provvedono alla costante vigilanza sul rispetto delle norme del presente regolamento.
2. In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve ulteriori conseguenze di natura penale, civile e amministrativa, possono essere comminate le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente in materia.

ART. 18 - NORMA FINALE

1. Il presente regolamento abroga ogni provvedimento precedente che disciplina la materia.